

## **LA CRA precisa la procedura nei casi di rigore personale grave**

**Nella sua più recente decisione di principio, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) si è pronunciata sulle condizioni dell'ammissione provvisoria per casi di rigore personale grave. Conformemente alla legge, tale esame può essere effettuato se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. La CRA giunge alla conclusione che una decisione è passata in giudicato, ai sensi di legge, quando alla persona interessata è definitivamente negato l'asilo e pronunciati l'allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Secondo la CRA un esame materiale del caso di rigore personale grave può essere eseguito unicamente in procedura d'asilo ordinaria.**

Dall'entrata in vigore, nel 1999, della nuova legge sull'asilo, va tra l'altro esaminato se il rientro del richiedente nel Paese d'origine, dopo un soggiorno in Svizzera di almeno quattro anni, possa essere costitutivo di un caso di rigore personale grave; in tal caso può essere ordinata un'ammissione provvisoria.

Nella decisione di principio di cui trattasi, la CRA rileva che si è in presenza di una decisione passata in giudicato ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo, quando la domanda d'asilo è stata definitivamente respinta e pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso; in tal caso la procedura d'asilo ordinaria è conclusa e, ai sensi della legge, l'esame di un caso di rigore personale grave è escluso. Non si è di contro confrontati ad una decisione passata in giudicato allorquando in sostituzione dell'esecuzione dell'allontanamento è stata pronunciata l'ammissione provvisoria (per inattuabilità dell'esecuzione dell'allontanamento). Non si è parimenti in presenza di una decisione passata in giudicato nemmeno quando una domanda di revisione è stata accolta e la decisione su ricorso è stata annullata in ragione di una sua originaria irregolarità; in questo caso, da un punto di vista procedurale, il richiedente l'asilo si trova di nuovo in procedura ordinaria. Secondo questa giurisprudenza, non è possibile un esame di un caso di rigore personale grave allorquando la presenza in Svizzera di un richiedente l'asilo è stata semplicemente tollerata, malgrado l'esistenza di una decisione passata in giudicato in materia d'asilo, d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento.

Nel caso concreto, il 28 agosto 2001 la CRA ha deciso che l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) aveva giustamente rifiutato d'esaminare la questione relativa all'esistenza di un caso di rigore personale grave riguardante una famiglia del Cossovo. I richiedenti l'asilo risiedevano sì in Svizzera dall'agosto 1993, ma la procedura ordinaria si era conclusa con la pronuncia da parte della CRA, nel gennaio 1994, di una decisione sull'asilo, sull'allontanamento e sull'esecuzione dell'allontanamento passata in giudicato.

Zollikofen, 31 agosto 2001

### Ulteriori informazioni:

Regula Schenker Senn, Segreteria presidenziale CRA

Tel. 031 323 29 22; Fax 031 323 72 20; Email: [regula.schenker@ark.admin.ch](mailto:regula.schenker@ark.admin.ch)

## Decisione della CRA del 28 agosto 2001 nella causa M. B., Repubblica federale di Jugoslavia

### **Regesti (progetto)**

#### **Decisione di principio:** <sup>1</sup>

#### **Art. 44 cpv. 3 LAsi: campo d'applicazione.**

1. Una decisione è cresciuta in giudicato ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAsi allorché è stata definitivamente respinta la domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Pertanto, non sussiste una decisione cresciuta in giudicato giusta la menzionata disposizione se al momento della pronuncia della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento, l'esecuzione dell'allontanamento è sostituita da un'ammissione provvisoria del richiedente l'asilo.
2. La causa di un richiedente l'asilo la cui domanda di revisione o di riesame "qualificato" è stata accolta, è ricollocata alla procedura ordinaria, di modo che l'interessato può invocare l'art. 44 cpv. 3 LAsi, a condizione che siano trascorsi quattro anni dall'inoltro della domanda d'asilo.
3. Risulta dall'interpretazione della legge che l'esame di un caso di rigore personale grave è escluso al di fuori della procedura ordinaria.

---

<sup>1</sup> Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art. 11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.